

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIE MUTUALISTICHE FIDI

Disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO A NORMA DELL'ART. 1336 C.C.

SEZIONE I – INFORMAZIONI SU FIDER

FIDER Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi (in breve, FIDER S.C.)

Sede Legale: Via Brini n. 45 40128 Bologna - Tel. 051 0956611 - Fax: 051 0956699
Direzione Generale: Via Flaminia n. 335, 47924, Rimini – Tel. 0541 743270 - Fax 0541 358432
Sito web: www.fider.com - E-mail: info@fider.com - P.E.C.: direzione@pec.fider.com
Cod. Fisc. e P.IVA: 02015410406 - Numero REA BO - 516184
Iscrizione all'Albo Cooperative n. A102748
Iscrizione all'Albo Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB - codice identificativo n 19557.8

SEZIONE II - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

SEZIONE DA COMPILARE NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE A CURA DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE.

Il Cliente che si avvale dell'offerta fuori sede non è tenuto a riconoscere a FIDER alcun onere aggiuntivo.

Soggetto incaricato dell'offerta fuori sede	FIDER S.C.	
	Nome	Cognome
	SOCIETA' DI SERVIZI	
	Ragione Sociale:	
	Nome	Cognome
	AGENTI ATTIVITA' FINANZIARIA / MEDIATORI CREDITIZI	
	Ragione Sociale:	
	Nome	Cognome
	Sede	
	Tel./Cell	E-MAIL
	N° OAM	Data Iscrizione OAM
	☐ Agente Attività Finanziaria	☐ Mediatore Creditizio

SEZIONE III – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA

CARATTERISTICHE E FUNZIONE DELLA GARANZIA:

FIDER S.C. (di seguito anche solo "FIDER" o "Confidi") è Intermediario Finanziario che, in via prevalente, svolge l'attività di rilascio garanzie a Banche e Intermediari Finanziari (in breve, Ente Finanziatore) convenzionati, oltre ai servizi ad essa connessi e strumentali, per favorire l'accesso al credito ai propri soci costituiti da piccole e medie imprese (PMI), liberi professionisti o associazione tra professionisti; nei limiti fissati dalla normativa, FIDER può altresì svolgere l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e prestare la propria attività nell'interesse di clienti anche **non soci**.

La garanzia rilasciata dal Confidi come forma tecnica di finanziamento è classificata dalla Banca d'Italia come **Credito di firma**, garanzia connessa con operazione di natura finanziaria (categoria di censimento Centrale Rischi 552400).

La garanzia rilasciata da FIDER è di norma una "**garanzia a prima richiesta**": diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile rilasciata a favore dell'Ente finanziatore, il quale potrà immediatamente chiedere il pagamento a FIDER al momento dell'insolvenza del socio. La garanzia a prima richiesta rilasciata da FIDER è conforme ai requisiti generali stabiliti per gli strumenti di attenuazione del rischio e ai requisiti generali e specifici previsti dalla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 e s.m.i., per le garanzie personali. La garanzia è a scadenza (e di norma coincide con la data di scadenza del finanziamento) ed accessoria al finanziamento concesso al Cliente, che configura l'obbligazione principale, di cui FIDER garantisce l'adempimento nella misura e per il periodo di tempo indicati sul documento di sintesi rilasciato al cliente e sul certificato di garanzia rilasciato all'Ente Finanziatore; pertanto, se l'obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

La garanzia prestata da FIDER può essere a copertura dei finanziamenti bancari, di cassa o di firma, anche sotto forma di leasing o factoring.

Il rilascio della garanzia è rimesso alla valutazione del merito creditizio di FIDER (*rating* interno), mentre l'erogazione del finanziamento è rimessa alla valutazione del merito creditizio dell'Ente Finanziatore.

Qualora l'Ente Finanziatore si faccia rilasciare altre garanzie (reali o personali) da soggetti terzi, FIDER, ferma la solidarietà con il debitore principale (cliente) e suoi eventuali aventi causa, non assume la veste di co-fidejussore nei confronti degli eventuali terzi garanti, escludendosi quindi nei confronti di questi, ogni solidarietà ed essendo espressamente previsto il beneficio della divisione ex art. 1947 cod. civ. La garanzia di FIDER è pertanto prestata solamente a favore dell'Ente Finanziatore ed è escutibile solamente da questo (o da altro soggetto cessionario autorizzato), restando così espressamente escluso il diritto di regresso, in deroga all'art. 1954 cod. civ.

FIDER è accreditato dal **Fondo di garanzia per le PMI** del Ministero dello Sviluppo Economico (di cui all'art. 2, comma 100, lettera "a" L. 662/1996 e s.m.i.) e, di conseguenza, i Clienti possono richiedere l'intervento del Fondo nell'ambito della propria attività imprenditoriale. La richiesta di ammissibilità dell'intervento di garanzia sarà valutata nelle forme stabilite dal Fondo medesimo (per maggiori info consultare: www.fondidigaranzia.it). In presenza dei necessari requisiti di ammissibilità e presupposti giuridici, le garanzie concesse da FIDER possono essere assistite dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996, oppure dalle controgaranzie di altri fondi pubblici quali o dalla controgaranzia del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI): in questi casi, l'impresa associata richiedente la garanzia, dovrà fornire a FIDER ogni documento necessario all'espletamento dell'istruttoria relativa alla controgaranzia e, ove richiesti, tutti i documenti reclamati dalle competenti Autorità in relazione ai Fondi predetti.

FIDER, in caso di operazioni non riassicurabili/controgarantibili con il FDG, può concedere garanzie a valere sui **fondi MIMIT** (già MISE) ex art. 1 comma 54 L. 147 del 27/12/2013 – Legge Stabilità 2014, su finanziamenti sia a MLT che BT, relativi a investimenti in beni materiali o immateriali e a liquidità per fabbisogno di capitale circolante.

FIDER, in caso di richiesta di finanziamenti delle imprese della Regione Emilia-Romagna (DGR 1426/23), concede garanzie (DE MINIMIS) a PMI (ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE ed allegato I reg. 651/2014) o professionisti (intesi come persone fisiche titolari di partita IVA, esercenti attività di impresa, arti o professioni) che alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori dell'Emilia Romagna (Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, di tutti i settori ATECO ad esclusione della sezione A) per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le

deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio e del 23 maggio 2023. Ai sensi della DGR n. 1426/23 della Regione Emilia-Romagna, sui finanziamenti richiesti, FIDER procederà all'assegnazione del contributo conto interessi finalizzato all'abbattimento dei costi sostenuti e alla ripresa del sistema produttivo in seguito all'alluvione di maggio 2023.

Ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato del CE e della Comunicazione 2008/C155/02, la Garanzia prestata dal Confidi può essere considerata **"Aiuto di Stato"** qualora fornita con il concorso di risorse della Comunità Europea, dello Stato o di altro Ente Pubblico. In tal caso, la garanzia è concessa in regime di **"de minimis"**, ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15/12/2006. Il Cliente, nel caso in cui la garanzia sia ammissibile alla contro-garanzia concessa con risorse della Comunità Europea, dello Stato o di altri Enti pubblici, o sia erogata a valere comunque su Fondi pubblici, attesta il rispetto del limite **"de minimis"** compilando e firmando l'apposito allegato **"Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà"** (art. 47 DPR 445/00). Il Cliente è responsabile della correttezza dei dati forniti ed esonera espressamente il Confidi da qualsiasi responsabilità in merito al mancato accoglimento, per qualsiasi motivo, della domanda di contributo.

SINTESI DELLE CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA:

(Il servizio sotto sinteticamente dettagliato, è meglio descritto nella singola scheda prodotto pubblicata sul sito www.fider.com)

PRINCIPALI RISCHI DELL'OPERAZIONE:

I rischi derivanti dall'operazione sono connessi alla capacità dell'impresa socia di far fronte al rimborso del finanziamento ottenuto dall'Ente Finanziatore ed alla conseguente escussione della garanzia concessa da FIDER da parte dell'Ente Finanziatore. Con il **pagamento della garanzia**, il rapporto di garanzia si chiude trasformandosi (da credito di firma) a **credito per cassa**, con conseguente obbligo per FIDER di segnalare il nominativo del Cliente nella centrale di rilevamento rischi, alla categoria di censimento **"sofferenze"** (circ. Banca d'Italia 139/91).

Con il pagamento della garanzia, il Confidi è tenuto ad esercitare nei confronti del Cliente inadempiente e degli altri obbligati in solido, il diritto di rivalsa e di surroga (artt. 1203 e 1949 c.c.) per le somme pagate, intendendosi fin d'ora rimosso ogni impedimento al reintegro delle ragioni di credito del Confidi. Il Cliente dovrà pertanto rimborsare il Confidi, senza ritardo e a semplice richiesta, oltre all'importo pagato, anche gli interessi moratori e le spese sostenute per consentire il recupero del credito, oltre gli eventuali ulteriori oneri accessori, maturati dal pagamento al saldo. Le azioni di recupero possono essere esperite dall'Ente Finanziatore al quale, sulla base della convenzione vigente, FIDER potrà conferire mandato per il recupero (anche coattivo) del credito, oppure possono essere svolte autonomamente dal Confidi stesso; in quest'ultimo caso, il Confidi può cedere a terze società il credito medesimo senza che il Cliente possa opporre eccezione.

Il mancato rimborso a FIDER di quanto corrisposto all'Ente Finanziatore, comporta l'esclusione dell'impresa socia dalla cooperativa a norma dello Statuto.

SEZIONE IV – CONDIZIONI ECONOMICHE

TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO:

Il Cliente è tenuto di norma, a versare al Confidi, le quote, le commissioni ed ogni altra eventuale spesa prevista per il rilascio della garanzia, in un'unica soluzione al momento dell'erogazione del finanziamento, rilasciando a tal fine apposita autorizzazione all'addebito sul proprio conto da destinare alla Banca erogatrice. In ogni caso, il cliente è tenuto a versare al Confidi i corrispettivi della garanzia, entro 15 giorni dalla firma del contratto di garanzia, salvo diverso termine previsto dal Confidi in accordo con l'ente Finanziatore.

FIDER non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il Cliente e l'Ente Finanziatore, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari garantiti da FIDER.

AZIONI:

Per usufruire della garanzia, occorre essere Socio di FIDER con il versamento, una tantum, di **"quote di iscrizione"** dell'importo di € 250,00.

Limitatamente al BANDO MARCHE L.R. 13/2022, ai sensi dell'Art. 7 punto 3: Nessuna spesa di associazione potrà essere pretesa dal Confidi per l'attuazione delle misure previste dalla citata legge fino alla conclusione delle attività conseguentemente avviate.

Per ogni operazione di garanzia, potrà essere richiesta (come da statuto) l'integrazione delle azioni sottoscritte per l'adesione con **"quote integrative"** nella misura sotto espressa, con un massimo cumulabile per ogni singolo socio di € 30.000,00. Le quote esistenti all'atto della richiesta di nuovi finanziamenti MLT e non collegate a finanziamenti ancora in essere, verranno imputate a scomputo delle nuove quote integrative da sottoscrivere. Per i rinnovi di fidi a BT non vengono percepite nuove quote integrative, salvo che in caso di integrazione. In caso di finanziamento ristrutturato, le quote integrative vengono percepite per l'integrazione. Le quote integrative, in quanto condizioni economiche accessorie rispetto alle componenti di costo della garanzia in senso stretto, sono differenziate tra pratiche in funzione del rating attribuito all'impresa richiedente, con la possibilità di **applicare deroghe generali** a livello di rapporto e/o di accordi tra il Confidi ed il socio. Le azioni sono restituibili nei casi e nei modi previste nello Statuto.

COSTI DELLA GARANZIA:

I costi della garanzia (tranne le spese fisse di segreteria) sono determinati tra un **minimo e massimo** a seconda del **rating** attribuito al cliente e della percentuale di copertura del Fondo di Garanzia ex L. 662/96, come da seguente tabelle. Gli oneri economici effettivamente applicati potrebbero essere inferiori a quelli riportati, nel presente Foglio Informativo, in presenza di deroghe generali applicate a livello di rapporto e/o di accordi tra il Confidi e il Socio. Gli importi effettivi vengono comunicati al Cliente al momento del perfezionamento del contratto e specificati nel **documento di sintesi**.

Di seguito la descrizione dei costi, riportati nelle seguenti tabelle:

- **Spese di segreteria:** 300 o 650 euro (come distinto nel listino sotto), da corrispondere all'atto della richiesta di garanzia. L'importo sarà soggetto a IVA nel caso in cui l'impresa non sia associata al Confidi. L'importo non verrà restituito in caso di delibera negativa o mancato perfezionamento. In caso di più rapporti nell'ambito della medesima pratica, i diritti di segreteria saranno scontati del 50% sul secondo rapporto e gli eventuali successivi.
- **Spese di istruttoria:** calcolate in base all'importo della garanzia, si differenzia per tipologia di prodotto e per la presenza del Fondo di garanzia ex L. 662/96. L'importo dovrà essere corrisposto all'erogazione della garanzia.
- **Assistenza finanziaria:** calcolato in base alla durata della garanzia, si differenzia per tipologia di prodotto e per la presenza del Fondo di garanzia ex L. 662/96. Il pagamento è anticipato per tutta la durata del finanziamento e l'importo dovrà essere corrisposto all'erogazione della garanzia. Minimo € 200,00.
- **Commissione di garanzia:** calcolato in base alla durata della garanzia richiesta, si differenzia per tipologia di prodotto, per la presenza del Fondo di garanzia ex L. 662/96 e per fasce di rating. La fascia di rating è attribuita dal Confidi al termine dell'iter istruttorio e della decisione sul merito creditizio. Il pagamento è anticipato per tutta la durata del finanziamento e l'importo dovrà essere corrisposto all'erogazione della garanzia. Minimo € 250,00.

Tasso effettivo globale medio (TEGM): Il TEGM è l'informazione sui Tassi Effettivi Globali Medi per categoria di prodotti finanziari e importi, determinati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base dei quali è calcolato il limite della soglia di usura. Il TEGM indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie. La misura del TEGM viene tenuta costantemente aggiornata dalla Banca d'Italia trimestralmente e mediante le pubbliche indicazioni offerte dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il Cliente potrà verificare il TEGM aggiornato sul sito del Confidi.

Nel caso di mancata accettazione della proposta contrattuale, il Cliente non dovrà corrispondere alcun corrispettivo di costo, ad eccezione delle spese di segreteria che verranno trattenute.

L'estinzione della garanzia per anticipata estinzione del Finanziamento non comporta la restituzione delle somme versate a titolo di spese e commissioni; in tale eventualità, il Cliente rimane comunque obbligato al versamento per intero delle commissioni e spese, come originariamente pattuito.

DEPOSITO CAUZIONALE (EVENTUALE):

Per le operazioni non assistite dal Fondo di Garanzia ex L. 662/96, può essere richiesto il versamento di un deposito cauzionale infruttifero proporzionale all'ammontare della garanzia rilasciata, da corrispondere al momento dell'erogazione del finanziamento e trattenuto per tutta la durata della garanzia o per il diverso termine definito dall'Organo deliberante. Le somme versate a titolo di deposito cauzionale, resteranno vincolate fino alla liberazione totale del Confidi da ogni obbligazione, in essere o eventuale, verso l'Ente Finanziatore relativa alla garanzia prestata. Il deposito verrà invece trattenuto dal Confidi in caso di inadempimento del Cliente. Il deposito, pertanto, verrà restituito (a richiesta del Cliente con indicazione delle coordinate bancarie) alla scadenza prefissata, al netto di tutti i costi, oneri e spese trattenuti in dipendenza della garanzia rilasciata dal Confidi. In mancanza di esplicita richiesta di restituzione da parte del Cliente, il Confidi provvederà, decorsi i termini di prescrizione (dieci anni) ad incassare l'importo del deposito. Il Cliente riconosce al Confidi che tale deposito avrà pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia personale o reale rilasciata, con rinuncia preventiva a qualunque eccezione.

TABELLE CORRISPETTIVI OPERAZIONI:

Spese fisse di segreteria: € 300

FINANZIAMENTI MLT		Spese istruttoria		Commissioni di garanzia		Assistenza finanziaria	
Base di calcolo		Sull'importo garantito		Sull'importo garantito per ogni anno di garanzia		Sull'importo garantito per ogni anno di garanzia	
Investimenti/SIMEST*	FDG	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
	SI	0,30%	0,38%	0,15%	0,25%	0,45%	0,76%
	NO	0,60%	0,60%	0,30%	0,40%	0,90%	1,20%
Investimenti L.R. E.R. 40/02	FDG	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
	SI	0,24%	0,30%	0,12%	0,20%	0,36%	0,60%
	NO	0,48%	0,48%	0,24%	0,32%	0,72%	0,96%
Liquidità / scorte/consolidamento	FDG	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
		0,60%	0,76%	0,18%	0,38%	0,53%	0,98%
		1,20%	1,20%	0,35%	0,60%	1,05%	1,55%
BULLET (liquidità)	FDG	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
	SI	0,30%	0,63%	0,55%	1,07%	1,45%	2,33%
	NO	0,60%	1,00%	1,10%	1,70%	2,90%	3,70%
MITT Chirografario/ipotecario (liquidità/investimenti)	MITT	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
	SI	0,30%	0,38%	0,15%	0,25%	0,45%	0,76%
Regione Emilia-Romagna DGR N. 1010/2024 Investimenti/operazioni miste (scadenza 31/12/2027)	FDG	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
	SI	-	-	0,20%	0,40%	0,60%	1,00%

*ESG (Environmental, Social, Governance): In caso di investimento conforme al Reg. UE 852/2020, sul prezzo della garanzia verrà applicato uno sconto del 15%.

OPERAZIONI ANTIUSURA		Spese istruttoria		Commissioni di garanzia		Assistenza finanziaria		Deposito cauzionale	
Base di calcolo		Sull'importo garantito		Sull'importo garantito per ogni anno di garanzia		Sull'importo garantito per ogni anno di garanzia		Sull'importo finanziato	
Antiusura	L. 108/96	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	0,10%	
		1,20%	1,20%	0,30%	0,50%	1,05%	1,30%		

FINANZIAMENTI BT (MAX 18 MESI)		Spese istruttoria		Commissioni di garanzia		Assistenza finanziaria	
Base di calcolo		Sull'importo garantito		Sull'importo garantito per ogni anno di garanzia		Sull'importo garantito per ogni anno di garanzia	
Fido C/C	FDG	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
	SI	0,36%	0,76%	0,82%	1,51%	1,84%	3,02%
	NO	0,72%	1,20%	1,62%	2,40%	3,66%	4,80%
Autoliquidanti	FDG	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
	SI	0,22%	0,76%	0,35%	0,91%	0,83%	2,20%
	NO	0,72%	1,20%	1,14%	1,44%	2,76%	3,48%
BULLET (liquidità)	FDG	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
	SI	0,30%	0,63%	0,55%	1,07%	1,45%	2,30%
	NO	0,60%	1,00%	1,10%	1,70%	2,90%	3,70%
L.R. E.R. 40/02 Prefinanziamento	FDG	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
	SI	0,08%	0,20%	0,44%	0,76%	1,08%	1,66%
	NO	0,16%	0,32%	0,88%	1,20%	2,16%	2,64%

Chirografario (Investimenti/SIMEST/ L.R. E.R. 40/02- Liquidità / scorte/consolidamento)	FDG	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
	SI	0,30%	0,63%	0,55%	1,07%	1,45%	2,33%
	NO	0,60%	1,00%	1,10%	1,70%	2,90%	3,70%
MIT Autoliquidanti	MIT	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
	SI	0,30%	0,63%	0,55%	1,07%	1,45%	2,33%
Regione Emilia-Romagna DGR N. 1010/2024 Investimenti/operazioni miste (scadenza 31/12/2027)	FDG	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
	SI	-	-	0,20%	0,40%	0,60%	1,00%

CREDITI DI FIRMA		Spese Istruttoria		Commissioni di Garanzia		Assistenza Finanziaria	
Base di calcolo		Sull'importo garantito		Sull'importo garantito per ogni anno di garanzia		Sull'importo garantito per ogni anno di garanzia	
Garanzia su credito di Firma Banca	FDG	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
	SI	0,54%	0,90%	0,68%	0,90%	1,71%	2,07%
	NO	0,60%	1,00%	0,75%	1,00%	1,90%	2,30%

Spese fisse di segreteria: € 650

COSTI FINANZIAMENTI MLT - TABELLE CORRISPETTIVI OPERAZIONI ORDINARIE SENZA FDG E FONDO RISCHI	Spese istruttoria	Commissioni di garanzia						
	Base di calcolo sull'importo della linea di credito ammessa alla garanzia – (min € 200)	Base di calcolo: su importo finanziamento						
		FASCIA/DURATA	60 MESI	72 MESI	84 MESI	96 MESI	108 MESI	120 MESI
		Da 1 a 5	Min 5,59% Max 9,04%	Min 5,92% Max 9,62%	Min 6,31% Max 10,01%	Min 6,63% Max 10,34%	Min 6,83% Max 10,66%	Min 7,02% Max 10,92%

VARIAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI FINANZIAMENTO CONCESSO DALL'ENTE FINANZIATORE	Spese istruttoria	Commissioni di garanzia	Assistenza finanziaria
	su importo garantito residuo	su importo garantito residuo per ogni anno di garanzia aggiunto	su importo garantito residuo per ogni anno di garanzia aggiunto
SENZA CAMBIAMENTO DEL RISCHIO CREDITIZIO (NON OCCORRE DELIBERA DA PARTE DELL'ORGANO DELIBERANTE)	-	-	-
CON CAMBIAMENTO DEL RISCHIO CREDITIZIO (ES: LIBERATORIA GARANZIA, SVINCOLO PEGNO, SURROGA)	0,30% (MIN €100) (max € 500)	-	-
MORATORIA ABI-MEF	0,30% (MIN €100) (max € 500)	0,65%	0,80%
ALLUNGAMENTO / RINEGOZIAZIONE (ESCLUSI PIANI DI RIENTRO)	0,30% (MIN €100) (max € 500)	0,65%	0,80%
ACCOLLO	0,30% (MIN €100) (max € 500)	-	1% (Min € 250)

ONERI AGGIUNTIVI ¹	Nel caso di offerta fuori sede con MEDIATORE CREDITIZIO è previsto un costo pari a € _____ per diritti di Mediazione, che dovrà essere corrisposto secondo le modalità da questi indicate
--------------------------------------	---

COORDINATE BANCARIE BONIFICO	Le commissioni saranno pagate mediante bonifico bancario alle coordinate che verranno indicate
-------------------------------------	--

¹ Da indicare a cura del Mediatore Creditizio.

DURATA DEL CONTRATTO – EFFICACIA DELLA GARANZIA:

Il Contratto si perfeziona con la sua sottoscrizione per adesione del Cliente. Tuttavia, la garanzia acquista efficacia solo a decorrere dall'erogazione del finanziamento. Qualora FIDER richieda la controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della Legge 662/96, il rilascio della garanzia è altresì subordinato alla positiva delibera di ammissione da parte del Comitato di Gestione del Fondo.

COSTI DELLA GARANZIA

Il rilascio della garanzia è a titolo oneroso ed avviene dietro la corresponsione di un corrispettivo (dettagliato nel documento di sintesi unito al contratto), sulla base dei costi illustrati nel presente Foglio Informativo (Sez. IV - condizioni economiche), di cui il Cliente dichiara di averne preso visione. Salvo diversi accordi, volta per volta regolati per iscritto, il Cliente è tenuto a versare le condizioni economiche indicate nel documento di sintesi, in un'unica soluzione al momento dell'erogazione del finanziamento da parte dell'Ente Finanziatore (e comunque non oltre 15 giorni), sottoscrivendo un apposito modulo di autorizzazione della Banca all'addebito in conto.

Per la variazione delle condizioni contrattuali del finanziamento concesso dall'Ente Finanziatore, intervenute dopo la sua erogazione, il Cliente è tenuto al pagamento di una commissione aggiuntiva secondo quanto previsto nel Foglio Informativo tempo per tempo vigente. Nel caso di mancata conclusione del Contratto, il Cliente non dovrà corrispondere alcun corrispettivo di costo, ad eccezione delle spese di segreteria che verranno trattenute. L'anticipata estinzione del finanziamento (o il recesso del Cliente), non comporta la restituzione delle somme versate dal Cliente a titolo di spese e commissioni; in tale eventualità, il Cliente rimane comunque obbligato al versamento per intero dei corrispettivi originariamente pattuiti.

TEMPI MASSIMI PER LA CHIUSURA DEL RAPPORTO:

Il contratto di garanzia sarà automaticamente risolto e la garanzia inefficace, senza necessità per FIDER di avvertire il Cliente, nei seguenti casi:

- mancata erogazione del credito dall'Ente Finanziatore entro 6 mesi dal rilascio della garanzia (salvo diverso termine previsto in convenzione con l'Ente);
- mancato pagamento dal Cliente dei costi della garanzia indicati nel Documento di Sintesi per il rilascio iniziale della garanzia, nonché per la revisione periodica ed i rinnovi successivi anche se parziali, entro 15 giorni dalla firma del contratto o dalla loro formale richiesta, salvo diverso termine previsto dal Confidi in accordo con l'Ente Finanziatore;
- mancata rispondenza dell'operazione alle finalità espresse nel certificato di garanzia e documento di sintesi;
- estinzione anticipata del finanziamento garantito, previo rilascio di un atto liberatorio dall'Ente Finanziatore;
- altre ipotesi di inefficacia/estinzione della garanzia concordate con l'Ente Finanziatore.

RECESSO:

Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, subordinatamente al rilascio a cura dell'Ente Finanziatore, di una dichiarazione che liberi FIDER dall'obbligazione di garanzia ed ogni connesso onere economico. In caso di recesso, così come nell'ipotesi di estinzione anticipata di garanzia concessa a seguito dell'estinzione anticipata del relativo finanziamento o per qualsivoglia altro motivo, al Cliente non verrà restituita alcuna commissione eventualmente versata a FIDER.

Il Cliente ha diritto a recedere liberamente, senza obbligo della liberatoria dell'Ente Finanziatore, in caso di "modifica unilaterale delle condizioni contrattuali" nei termini sottoindicati.

Il recesso dal contratto di garanzia non comporta il recesso dallo status di socio di FIDER.

MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI DI GARANZIA:

Trattandosi di contratto di durata, FIDER si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali qualora sussista un giustificato motivo e tale facoltà sia specificamente approvata dal Cliente (art. 118 TUB). Qualunque modifica unilaterale delle condizioni economiche e contrattuali sono comunicate gratuitamente al Cliente in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente stesso, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi ed indicandone il motivo che la giustifica. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica stessa. In caso invece di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le comunicazioni relative alle modifiche unilaterali sono sempre gratuite per il cliente (art. 127-bis, comma 1, TUB).

COMUNICAZIONI PERIODICHE AL CLIENTE:

FIDER non è tenuto ad inviare "comunicazioni periodiche" alla Clientela, in quanto il rapporto di garanzia non registra movimenti contabili successivi all'accensione e neppure un saldo contabile. Per le linee di credito, invece, che prevedono il pagamento periodico delle commissioni pluriennali secondo un piano di ammortamento prestabilito, al Cliente verrà trasmesso il rendiconto contenente le somme già versate e quelle ancora da versare. Non sarà invece inviato nuovo documento di sintesi essendo le condizioni economiche le stesse previste alla stipula del contratto. In caso di pagamento della garanzia, FIDER è tenuto a comunicare al Cliente la segnalazione del nominativo a sofferenza presso la Centrale Rischi. L'invio al Cliente delle comunicazioni periodiche, se dovute, sarà effettuato, nelle modalità indicate al momento della sottoscrizione del contratto, a scelta del Cliente, in forma cartacea ovvero elettronica, all'indirizzo fornito all'atto dell'apertura del rapporto oppure all'ultimo indirizzo comunicato successivamente per iscritto. In caso di mancata scelta da parte del Cliente, le comunicazioni saranno inviate per posta elettronica. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare, con richiesta scritta, la tecnica di comunicazione utilizzata. Le comunicazioni sono sempre gratuite per il Cliente se trasmesse con strumenti telematici, diversamente, possono essere addebitati al Cliente solo i costi proporzionati alle spese per le comunicazioni effettuate con strumenti diversi da quelli telematici.

INFORMATIVA DEL CLIENTE:

Su richiesta del Confidi, il Cliente è tenuto a trasmettere tutte le informazioni e la documentazione comprovanti l'andamento aziendale. In ogni caso, il Cliente è tenuto a comunicare al Confidi, entro 30 giorni, qualsiasi modifica intervenuta nell'impresa (cessazione, sospensione, variazione o alienazione dell'attività, affitto di azienda, vendita o diversa destinazione dei beni oggetto di finanziamento, ragione sociale, sede, forma giuridica, domicilio, titolare effettivo, ecc.). Il Cliente è inoltre tenuto ad informare tempestivamente il Confidi di tutti gli eventi che possano pregiudicare la propria capacità di rimborsare il debito, ovvero che potrebbero creare le condizioni per l'escussione della garanzia prestata da FIDER.

DIRITTO DI RITENZIONE:

Nell'ipotesi di escussione della garanzia da parte dell'Ente Finanziatore (anche a seguito di raggiunto accordo transattivo a saldo e stralcio del debito), FIDER ha diritto a compensare il credito a qualunque titolo vantato verso il cliente con le quote, le cauzioni e qualsiasi altra somma dal Cliente versata in relazione al rapporto instaurato, senza alcun obbligo di preavviso o autorizzazione.

RICHIEDA DI GARANZIA A SEGUITO DI ESTINZIONE DI ALTRA GARANZIA CONCESSA A PMI:

Qualora la richiesta della garanzia pervenga da un persona fisica ("Cliente") a seguito dell'avvenuta cessazione, messa in liquidazione, ristrutturazione o ogni altra ipotesi di forma concordata di riduzione o estinzione dei debiti, di un'impresa Socia del Confidi (di seguito "Cliente liquidato") già titolare di una linea di credito e di una garanzia preesistenti, il Confidi potrà acconsentire al rilascio di una nuova garanzia al Cliente per una nuova linea di credito finalizzata all'estinzione di quella in precedenza accordata al Cliente liquidato. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Confidi potrà quindi rilasciare una garanzia, anche ad un richiedente (persona fisica) privo dei requisiti per divenire Socio, subordinandone l'emissione al preliminare ottenimento, da parte del Confidi stesso, di una apposita dichiarazione liberatoria di responsabilità, relativa alla Garanzia rilasciata al Creditore beneficiario per la linea di credito esistente ed accordata al Cliente liquidato oltre che all'esercizio del diritto di recesso espresso da quest'ultimo. Per le garanzie emesse nell'ambito del presente articolo si applica integralmente la disciplina di cui al contratto di garanzia anche se il Cliente non abbia ovvero non possa acquisire la qualifica di Socio del Confidi.

MODELLO ORGANIZZATIVO 231/2001 E CODICE ETICO:

Il Cliente dichiara espressamente di avere preso visione dei contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 (di seguito "Modello 231") e del Codice Etico di FIDER S.C. pubblicati sul sito web www.fider.com e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate. Il Cliente si obbliga, altresì, a non tenere comportamenti che possano comportare o agevolare la commissione di uno o più reati previsti dal D.lgs. 231/01, e a cooperare al fine della prevenzione degli stessi. Il Cliente prende atto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del D.lgs. 231/2001, del Modello 231 o del Codice Etico di FIDER S.C. costituisce inadempimento contrattuale in forza del quale FIDER S.C. avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., con facoltà di richiedere il risarcimento dei danni qualora da tale

comportamento venga arrecato un pregiudizio o compromessa, anche indirettamente, l'immagine di FIDER S.C. Dell'avvenuta risoluzione dovrà essere data notizia alla controparte a mezzo PEC o Raccomandata A/R.

RECLAMI E MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE – FORO COMPETENTE:

Nel caso in cui sorga una controversia inerente le prestazioni e servizi di FIDER, il Cliente può (gratuitamente) presentare **reclamo scritto** all'ufficio reclami istituito presso FIDER, compilando l'apposito **modulo** scaricabile anche dal sito "www.fider.com" (sez. Reclami e ABF), oppure con raccomandata A/R all'Ufficio Reclami presso la sede legale (Via Brini n. 45- 40128 Bologna), o via e-mail (reclami@fider.com) o via pec (direzione@pec.fider.com). Dopo aver dato notizia al cliente dell'avvenuta ricezione del reclamo, il Confidi si pronuncerà sul Reclamo entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione di FIDER saranno indicati anche i modi e i tempi tecnici entro i quali lo stesso si impegna a provvedere alla definizione della posizione. Qualora il cliente sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo (perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti o ha avuto riscontro anche parzialmente negativo, ovvero perché l'intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti), potrà presentare ricorso all' **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**: Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi consultando il sito www.fider.com (sez. Reclami e ABF) dove è pubblicata la "Guida ABF in parole semplici". La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso all'ABF esonera dall'esperire il procedimento di mediazione, nel caso in cui si intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria. Anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa al ricorso all'ABF, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, il Cliente è tenuto ad esperire il **Procedimento di Mediazione** previsto dal comma 1-bis, art. 5, d. Lgs. 28/2010 e s.m.i., ricorrendo all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario-Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedendo informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, o a FIDER. Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all'**Autorità Giudiziaria** sia nel caso di decisione dell'ABF ritenuta non soddisfacente, sia nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. **Foro competente:** Tribunale di Bologna.

LEGENDA

Confidi: i consorzi e le società cooperative che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Enti finanziatori: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno erogato un finanziamento a favore dei clienti del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso in virtù di una convenzione.

Socio/Cliente: il soggetto, socio del Confidi, che richiede la garanzia sul finanziamento.

PMI (Piccola Media Impresa): è l'impresa che può chiedere di diventare socio di FIDER, secondo i parametri illustrati nel D.M. 18/4/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. 238 DEL 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6/5/2003.

Offerta fuori sede: quando la Garanzia viene offerta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle dipendenze del confidi.

Offerta in sede: quando la Garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "locale aperto al pubblico" o "dipendenza" s'intende la succursale del Confidi e qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico.

Finanziamenti BT: finanziamenti a breve termine, di durata inferiore a 12/18 mesi.

Finanziamenti MLT: finanziamenti a medio lungo termine, di durata superiore a 18 mesi.

Autoliquidanti: apertura di credito per anticipo fatture, anticipo contratti, SBF.

Rating: l'insieme di procedure di analisi e di calcolo per valutare la rischiosità, la redditività e la patrimonializzazione di un Cliente.

De Minimis: è una regola definita dall'Unione Europea secondo la quale gli aiuti concessi alla medesima impresa, sommati fra di loro, non devono superare il limite massimo di 200.000,00 euro in tre anni, ad eccezione delle imprese che operano nel settore dei trasporti su strada per conto di terzi, che possono ricevere al massimo 100.000,00 euro.

MIMIT: Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con il compito di supportare e sostenere le imprese nonché di tutelare la qualità, l'innovazione e l'eccellenza del Made in Italy.

ESG: (Environmental, Social, Governance) Il Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020, così come integrato dal Regolamento 2023/2486 del 27 giugno 2023, stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle disposizioni presenti nei Regolamenti citati.

BULLET: Tipo di finanziamento che prevede la restituzione del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Il pagamento delle rate prevede la corresponsione di soli interessi.

Il sottoscritto **CLIENTE** _____, in qualità di _____ della impresa / studio

associato _____ ATTESTA di avere ricevuto, prima della conclusione

del contratto, copia del presente "Foglio Informativo" e di aver preso visione della "Guida ABF in parole semplici".

Data, Luogo _____ Firma Cliente _____

Firma incaricato FIDER _____